



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Genova, data del protocollo

Ai Sindaci dei Comuni capofila di Distretto
All'ANCI Liguria
Ai Rappresentanti sindacali dei MMG e PLS
All'Organismo unitario di rappresentanza
del Terzo Settore
Alla Consulta Diocesana delle Opere per i Minori
Ai Direttori Sociosanitari della ASL
Ai Direttori dei Distretti Sanitari
Ai Direttori dei Distretti Sociali
Al Tribunale per i minorenni di Genova
Alla Procura c/o Tribunale per i minorenni di Genova

Loro sedi

Oggetto: Indicazioni alle strutture residenziali socioeducative per minorenni nel periodo di emergenza epidemiologica COVID-19

Con la presente, in ragione dell'andamento dell'epidemia da COVID-19, delle nuove evidenze scientifiche e della circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, al fine di garantire la salute pubblica e la tutela dei minorenni ospiti, si rende necessario, in collaborazione con il Dipartimento Salute e Servizi Sociali, intercettare tutte le strutture residenziali socioeducative per minorenni.

Tali realtà richiedono un punto di attenzione particolare, in quanto ospitano minori allontanati dal proprio nucleo di origine e sottoposti a provvedimenti di tutela da parte dell'autorità giudiziaria.

Si sintetizzano di seguito alcune indicazioni per la gestione del periodo emergenziale:

1. PERSONALE

1.1. Estensione dell'art. 14 DL n. 18/2020

L'art. 14 del DL n. 18/2020, convertito con L. n. 27/2020 prevede che la misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti con casi confermati di malattia infettiva diffusa non si applichi agli operatori sanitari e dei servizi pubblici essenziali.

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162
MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

Secondo quanto stabilito dall'art 89 comma 2 bis del DL n. 34/2020 "I servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali.

Tra i servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 sono compresi:

- b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
- e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

Le strutture residenziali e semiresidenziali per minori rientrano nei servizi pubblici essenziali, pertanto l'art. 14 del DL n. 18/2020 trova applicazione anche a questo setting assistenziale.

Fatte salve le valutazioni delle condizioni individuali, delle mansioni dell'operatore, del setting in cui opera, del rischio di interruzione del servizio e dell'attività di sorveglianza in capo al medico competente, gli operatori sociali e socioeducativi delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, contatti stretti di caso sospetto o caso confermato, permangono nel luogo di lavoro, monitorando lo stato di salute e l'eventuale comparsa di sintomi riconducibili a covid19, controllando la temperatura corporea due volte al giorno e utilizzando scrupolosamente le misure di precauzione.

1.2. Sostituzioni

Esclusivamente per la durata dello stato di emergenza, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 comma 1 del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020, rimanendo inalterati i requisiti indicati nell'allegato sub 2) della deliberazione di ALISA n. 185/2020, solo qualora si determinassero carenze di personale e/o impossibilità di sostituzione del personale educativo operante nelle strutture residenziali per minorenni, fino al termine dello stato di emergenza e rispettando il criterio del gruppo stabile:

- o è consentita, laddove possibile, la supplenza per il periodo necessario con personale qualificato appositamente assunto o eventualmente distaccato da altra struttura o servizio (ad es. educativa di strada), anche con accordi tra enti;
- o in assenza del personale sopraindicato e solo per il periodo dell'emergenza, si deroga al requisito autorizzativo del titolo del personale ed è possibile assumere con provvedimento motivato, per il tempo strettamente necessario, personale in possesso dei seguenti titoli: laurea triennale in Servizio sociale (classe L-39), laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali (classe LM-87), laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche (classe L-24), laurea magistrale in Psicologia (classe LM-51) o titoli equipollenti.

In questo caso della sostituzione del personale devono essere informati i Comuni, la Procura presso il Tribunale per i minorenni, ALISA e il Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria.

2. INDICAZIONI PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI O CONCLAMATI DI CONTAGIO

Alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica inoltre, con la presente si forniscono indicazioni in materia di contenimento dell'epidemia da COVID-19 presso i servizi residenziali a carattere sociale per minori, coerentemente con le recenti indicazioni ministeriali e regionali.

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

In presenza di sintomi dell'ospite riconducibili ad un possibile contagio da COVID-19 (febbre > 37,5° OPPURE sintomi respiratori OPPURE sintomi gastroenterici), il responsabile della struttura (o suo delegato) deve tempestivamente contattare il Pediatra di Libera Scelta – PLS o Medico di Medicina Generale – MMG secondo il caso. In caso di assenza del PLS/MMG deve essere indicato dal Distretto sanitario un medico di competenza. In ogni caso è necessario isolare il minore da contatti con altri ospiti.

In analogia, gli operatori sintomatici devono procedere all'auto-segnalazione al proprio MMG a cui seguirà analogo iter.

Il PLS/MMG valuta e, in caso confermi che sia necessario fare diagnosi differenziale per sospetto Covid-19, effettua la prescrizione diagnostica del tampone con la segnalazione "comunità sociali per minori" che prevede l'attivazione di una procedura dedicata con priorità di intervento rispetto ad altri setting.

Al fine di semplificare l'attivazione della procedura dedicata "comunità sociali per minori" e abbreviare i tempi, è consigliabile che ogni struttura individui un unico PLS/MMG per tutti gli ospiti.

Nel caso il minore non abbia un PLS/MMG si può fare riferimento al Distretto Sanitario.

Il PLS/MMG comunque valuta le informazioni che gli vengono fornite e monitora la sintomatologia del caso, inviando al Pronto soccorso i quadri clinici ritenuti severi.

In caso di risultato positivo del tampone, gli uffici di prevenzione e/o MMG/PLS provvedono ad allertare il responsabile della struttura (o suo delegato), fornendo indicazioni utili per la gestione del caso.

- La persona COVID positiva asintomatica deve ripetere il tampone molecolare dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività e può terminare l'isolamento a fronte di esito negativo;
- La persona COVID positiva sintomatica, dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, deve eseguire il tampone molecolare e se negativo può terminare la quarantena a condizione che i sintomi siano scomparsi da almeno 3 giorni;
- Le persone che, pur non presentando più sintomi continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2 (positivi a lungo termine), in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi;
- Di norma, nel caso di contatto con persona diagnosticata positiva, tutti gli altri ospiti devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Ad ogni modo, a seguito di esito "non negativo" (positivo, incerto, non determinato ...) del test antigenico rapido, l'ospite/operatore deve essere rapidamente sottoposto all'esecuzione di un tampone diagnostico molecolare per il rilevamento di SARS-CoV2.

Le indicazioni ad interim per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da Sars Cov – 2 in strutture residenziali socioassistenziali e socioassistenziali da applicare pertanto anche alle strutture sociali per minori sono contenute nel Rapporto ISS n° 4/ 2020 versione aggiornata del 24 agosto 2020.

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

Nelle situazioni in cui si verifichi un caso di positività fra gli ospiti e/o fra gli operatori, il responsabile della struttura (o suo delegato) deve tempestivamente segnalare al Tribunale per i Minorenni e alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

3. INSERIMENTO DI NUOVI MINORENNI IN STRUTTURA:

La zona buffer all'interno delle strutture di accoglienza è regolamentata dalla delibera Alisa 232/2020, che prevede tra l'altro che, solo per i casi di massima urgenza di inserimento di minori in comunità disposto dall'autorità giudiziaria, il test tampone può essere effettuato dopo l'inserimento in area di osservazione buffer. Si precisa che per i minori in osservazione inseriti in area buffer, che devono restare in isolamento, dovrà essere attivata, laddove possibile, la didattica a distanza.

In situazioni di estrema urgenza e su disposizione dell'autorità giudiziaria, è anche possibile inserire minorenni positivi al Covid 19 purché la struttura individuata garantisca l'isolamento dagli altri ospiti, eventualmente utilizzando anche l'area di osservazione Buffer allo scopo.

Si precisa ad ogni modo che è necessario adottare le seguenti procedure:

- l'ospite se maggiore di 6 anni deve indossare la mascherina chirurgica o maschera facciale trasparente e camice monouso o deve essere protetto con un lenzuolino monouso;
- il personale che prende in carico l'ospite deve essere dotato dei necessari DPI;
- a seguito del passaggio dell'ospite si dovrà provvedere alla immediata sanificazione degli spazi e locali attraversati;
- utilizzo di un bagno dedicato ad uso esclusivo.

Il Direttore del Dipartimento
Salute e Servizi Sociali
Regione Liguria
(Dott. F. Quaglia)

Il Commissario Straordinario
(Dott. G. Walter Locatelli)